
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione revocatoria, procedura esecutiva e assoggettamento del bene ad esecuzione forzata

L'azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. e, in coerenza con tale sua unica funzione, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore risultato vittorioso, al fine di consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ex artt. 602 ss. c.p.c. per la realizzazione del credito. Pertanto, l'atto di disposizione revocato è pur sempre valido ed efficace e conserva erga omnes - quindi anche verso i creditori - la propria efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all'acquirente, mentre l'assoggettamento del bene ad esecuzione forzata non discende dalla pronuncia di revoca, ma - appunto - dal successivo avvio della procedura esecutiva, che non risulta nella specie essere stata intrapresa.

Tribunale di Pisa, sentenza del 8.10.2015, n. 1132

...omissis...

La presente sentenza viene resa senza procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo, giusto il disposto dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. 69/09.

Con atto di precetto notificato il 15.12.2008 xxxx 6.4.2001 ai rogiti del Notaio xxx.ri *omissis*, contratto di mutuo fondiario di cui xx si era rexxxxxxx Siciliani di Pisa xx4.2005 (registrato a Pisa il 9.4.xxxxx l'11.4.xxxx

L'opponente, nell'ammettere il mancato pagamento delle rate di mutuo di cui sopra, ha dedotto a giustificazione di ciò il fatto che la banca, dopo avere acconsentito (in virtù del predetto contratto di compravendita) all'accollo del mutuo ed aver quindi prestato un assenso (almeno implicito) al trasferimento degli immobili ivi indicati, ha successivamente proposto, "venendo sostanzialmente contro al fatto proprio e in totale spregio ai più elementari principi di correttezza e buona fede", un'azione revocatoria e/o di simulazione del citato contratto di vendita.

Tale introdotta causa, secondo la prospettazione della xxxxx avrebbe giustificato il rifiuto del pagamento delle rate di mutuo, in quanto: a) nell'ipotesi di rigetto di siffatte domande e di accoglimento della domanda riconvenzionale di danni spiegata in quel giudizio xxxxx sarebbe risultata creditrice verso la banca di una somma che avrebbe potuto essere, in tutto o in parte, compensata con quella oggetto del precetto; b) nell'ipotesi di accoglimento della domanda revocatoria o di simulazione della vendita, l'inefficacia conseguente avrebbe dovuto estendersi, oltre che alla compravendita, anche all'accollo in essa previsto, con conseguente non debenza delle somme intimate a tale titolo.

Costituendosi in giudizio, la xxxxxxxxxx ha contestato l'opposizione, assumendo l'irrelevanza in questa sede delle circostanze addotte da xxxxxxxxxx sostegno dell'opposizione.

In allegato alla comparsa conclusionale, l'attore ha depositato sentenza n. 239/2014 del Tribunale di Pisa, che ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria di cui sopra, ed ha riferito che tale pronuncia è passata in giudicato.

L'opposizione è infondata e deve essere respinta.

L'opponente muove dall'erroneo presupposto che, in conseguenza dell'accoglimento della domanda revocatoria, sia "venuto meno ab origine" il contratto di compravendita e il bene oggetto di esso sia stato "rimosso" dalla disponibilità del compratore per essere assoggettato a espropriazione forzata, con conseguente venir meno dell'obbligazione di pagamento da parte dell'acquirente e, quindi, anche da parte dell'accollatario (essendo compravendita ed accollo da considerarsi quali contratti collegati).

Invero, l'azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. e, in coerenza con tale sua unica funzione, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore risultato vittorioso, al fine di consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ex artt. 602 ss. c.p.c. per la realizzazione del credito (tra le tante, Cass., 1691/1991). Pertanto, l'atto di disposizione revocato è pur sempre valido ed efficace e conserva erga omnes - quindi anche verso i creditori - la propria efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all'acquirente, mentre assoggettamento del bene ad esecuzione forzata non discende dalla pronuncia di revoca, ma - appunto - dal successivo avvio della procedura esecutiva, che non risulta nella specie essere stata intrapresa.

Argomenti contrari non si traggono da Cass., 5076/1999, citata da parte attrice, che ha riguardato la diversa azione di revocatoria fallimentare, che - a differenza di quella di revocatoria ordinaria - ha finalità recuperatoria del bene oggetto dell'atto revocato.

Infine, non è fondato sostenere che la odierna opposta avrebbe tenuto un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, in quanto non risulta alcun atto, espresso o implicito, di consenso prestato dalla cxxxxx trasferimento dell'immobile posto a garanzia del mutuo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione; condanna cxxxxxxx in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti